



COMUNE DI NEONELI
PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 04.12.2020

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato “Codice”, per la incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di Neoneli.
2. Il presente regolamento stabilisce i criteri di costituzione, riparto e liquidazione del fondo per l’incentivazione dei dipendenti e per la sua riduzione in caso di aumento dei tempi o dei costi previsti dal progetto esecutivo di opere o lavori pubblici o dal capitolato speciale d’appalto dei servizi e forniture.
3. L’obiettivo dell’incentivazione è quello di garantire la programmazione, l’affidamento e l’esecuzione del contratto di appalto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche, di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, più avanti “fondo”, è costituito da una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara nelle procedure di appalto di un’opera o lavoro, servizio, fornitura.
2. Il fondo non spetta per le procedure di concessione di lavori e di servizi.
3. L’importo del fondo è stabilito in misura inversamente proporzionale all'importo a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell’IVA e delle spese tecniche, come segue:
 - a) fino ad euro 500.000 2%;
 - b) tra euro 500.001 ed euro 1.000.000 1,8%;
 - c) tra euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 1,6%;
 - d) tra euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 1,5%;
 - e) superiore ad euro 10.000.001 1,4%.
4. La somma occorrente per la costituzione del fondo é prevista fra le somme a disposizione del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.
5. Il fondo è diviso in due quote:
 - a) il fondo per l’incentivazione dei dipendenti
 - b) il fondo per l’innovazione tecnologica.

ART. 3 – FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI

1. Il fondo di cui all’art. 111, comma 3, del Codice, più avanti “fondo per l’incentivazione dei dipendenti”, è costituito da una somma pari all’80% del fondo di cui all’art. 2, comma 2, del presente regolamento.
2. Il fondo come sopra calcolato è destinato all’incentivazione dei dipendenti del Comune, formalmente incaricati delle seguenti funzioni tecniche:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) verifica preventiva del progetto;
 - c) predisposizione e controllo della procedura di bando;
 - d) esecuzione del contratto;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione;
 - g) collaudo tecnico - amministrativo o verifica di conformità e collaudo statico se necessario.
3. Per le opere o lavori l’incentivo è attribuibile ai dipendenti nei soli casi di redazione di progetti esecutivi, completi in ogni dettaglio, formalmente approvati e posti a base di gara.

4. Per i servizi e le forniture l'incentivo è attribuibile ai dipendenti nei soli casi per i quali sia formalmente nominato il direttore dell'esecuzione.
5. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto a rettifica a seguito del ribasso offerto in sede di gara.
6. Le varianti del progetto danno diritto ad un compenso aggiuntivo se comportano un'attività di progettazione, collaborazione, direzione lavori, responsabilità di procedimento e lo stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base di gara, sempre non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso è calcolato sull'importo delle maggiori somme a base di gara rispetto al progetto approvato.
7. L'incentivo non è attribuibile per gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportino una preventiva attività di progettazione e per tutti gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, o su semplice richiesta di preventivo, determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

ART. 4 – FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, più avanti "fondo per l'innovazione tecnologica", è costituito da una somma pari al 20% del fondo di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
2. Il fondo come sopra calcolato è destinato:
 - a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b) all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 5 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI

1. Il fondo per l'incentivazione dei dipendenti è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 7 del presente regolamento, tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento ed eventuali collaboratori.

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento è effettuata dal Responsabile del Servizio competente nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento.
2. La determina di incarico deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera, lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del dipendente incaricato, nonché del personale che collabora all'attività, specificando i compiti affidati a ciascuno;
 - c) i termini per lo svolgimento delle funzioni, se stabiliti dalla legge.

3. Il termine per la direzione dei lavori e per la direzione dell'esecuzione coincide con il termine contrattuale assegnato alla ditta appaltatrice; il termine per il collaudo coincide con quello previsto dall'art. 102 del Codice e dal regolamento di esecuzione.
4. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione dei dipendenti incaricati all'esecuzione delle relative prestazioni.
5. Il Responsabile del Servizio competente, quando ricorre alla centrale di committenza, nomina per ciascun intervento un responsabile del procedimento, che assume il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice.
6. Il responsabile unico del procedimento è nominato tra i dipendenti a tempo indeterminato assegnati al Servizio, di categoria professionale e competenze professionali adeguate in relazione allo svolgimento delle funzioni da svolgere. L'incarico è obbligatorio e non può essere rifiutato.
7. Gli incarichi delle altre funzioni sono affidati, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile del Servizio competente, garantendo la rotazione fra i dipendenti, tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Ente e delle responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere. Nell'affidamento degli incarichi il Responsabile del Servizio competente deve tenere conto dei carichi di lavoro assegnati al personale e dei risultati raggiunti in precedenti incarichi. Ai singoli dipendenti possono essere attribuiti più incarichi se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a carenza di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti, sia tecnici che amministrativi, di altri Servizi. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Servizio, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Servizio di appartenenza. L'espletamento degli incarichi non deve, in ogni caso, arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'istituto.
8. Il Responsabile del Servizio competente può, con determinazione motivata, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento; in relazione al lavoro eseguito o alla causa della modifica o della revoca, stabilisce la liquidazione dell'incentivo per le attività che l'incaricato ha svolto fino a quel momento.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI

1. Il fondo per l'incentivazione dei dipendenti è ripartito tra gli incaricati delle funzioni nelle seguenti percentuali:

| Attività | (A) % | Collaboratore se nominato | % di A |
|--|----------|------------------------------|-----------|
| programmazione della spesa per investimenti | 5 | collaboratore | 15 |
| verifica preventiva del progetto | 10 | collaboratore | 15 |
| predisposizione e controllo delle procedure di bando | 10 | collaboratore | 15 |
| esecuzione del contratto | 15 | collaboratore | 15 |
| responsabilità unica del procedimento | 40 | collaboratore | 15 |
| direzione lavori o direzione dell'esecuzione | 10 | collaboratore | 15 |

| | | | |
|---|----|---------------|----|
| collaudo tecnico - amministrativo o verifica di conformità e collaudo statico se necessario | 10 | collaboratore | 15 |
|---|----|---------------|----|

2. Gli importi derivanti dalle predette percentuali sono comprensivi dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.
3. È escluso dalla ripartizione del fondo per l'incentivazione dei dipendenti il personale con qualifica dirigenziale.
4. Nel caso in cui un dipendente sia incaricato di più funzioni, gli spettano le diverse percentuali del fondo per l'incentivazione dei dipendenti corrispondenti ai singoli incarichi regolarmente e puntualmente svolti.
5. Gli incentivi complessivamente liquidabili nel corso dell'anno a ciascun dipendente, sommati quelli liquidati da Enti diversi, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante, certificato dal Responsabile del Servizio Finanziario.
6. Le percentuali del fondo per l'incentivazione dei dipendenti corrispondenti a funzioni affidate a personale esterno o non positivamente accertate dal Responsabile del Servizio competente o non liquidate a seguito dell'applicazione di penalità, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2, comma 2 e quindi sono destinate al fondo per l'innovazione tecnologica.

ART. 8 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Responsabile del Servizio competente, previo confronto con il dipendente incaricato, non liquida l'incentivo nei casi di errori od omissioni compiuti nelle attività assegnate.
2. L'incentivo liquidabile é ridotto nei casi di:
 - a) incremento di costo dell'opera o lavoro o servizio o fornitura appaltata;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione.
3. La riduzione sarà operata nei confronti dei dipendenti responsabili dei ritardi o degli incrementi di costo. Se l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione non siano ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata nei confronti di tutto il personale incaricato.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata nelle seguenti percentuali:

| aumento del costo | riduzione incentivo |
|-------------------|----------------------------|
| fino al 5% | 5% |
| dal 5,1% al 10% | 10% |
| dal 10,1% al 25% | 25% |
| oltre il 25% | In misura pari all'aumento |

| aumento del tempo di esecuzione | riduzione incentivo |
|---------------------------------|----------------------------|
| fino al 5% | 5% |
| dal 5,1% al 10% | 10% |
| dal 10,1% al 25% | 25% |
| oltre il 25% | In misura pari all'aumento |

6. Non costituiscono motivo di riduzione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a, b, c, d, e, del Codice;
 - b) sospensioni e proroghe dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune o altre motivate ragioni estranee al personale incaricato;

c) ritardi dovuti alla ditta appaltatrice.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta con determina dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti incaricati, nel modo seguente:

a) all'aggiudicazione:

- 100% della percentuale stabilita per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- 50% della percentuale stabilita per l'attività di responsabile unico del procedimento;

b) all'approvazione dello stato finale e del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità:

- 100% della percentuale stabilita per l'attività di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo o di verifica di conformità;
- 50% della percentuale stabilita per l'attività di responsabile unico del procedimento;

c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) le corrispondenti percentuali saranno liquidate in unica soluzione.

2. La liquidazione sarà disposta dal Responsabile del Servizio competente per le attività concluse con determinazione, a cadenza quadrimestrale. Il Servizio Finanziario, ricevute le determinazioni di liquidazione, emetterà gli ordinativi di pagamento nel mese immediatamente successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre e inserirà gli importi in busta paga, nel modo seguente:

| attività concluse e liquidate nei mesi di | busta paga |
|---|------------|
| gennaio – febbraio – marzo - aprile | maggio |
| maggio – giugno – luglio - agosto | settembre |
| settembre – ottobre – novembre - dicembre | gennaio |

ART. 10 – ATTUAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio competente è responsabile dell'attuazione del presente regolamento.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione della Giunta Comunale.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al Codice e al regolamento di attuazione.